

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 195/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALLEELLO PATRIZIO INFLITTA SEGUITO GARA TAVOLARA/LATINA DEL 27.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI:

• **SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEO GIUSEPPE;**
• **INIBIZIONE FINO AL 19.12.2010 AL SIG. LEO SALVATORE,**
INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PROVINCIALE 3^a CTG. FORZA D’AGRO’SCIFI/SPORTING CLUB GIARDINI DEL 19.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Messina – Com. uff. n. 33 del 23.12.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l’effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 le sanzioni:

- della squalifica inflitta al calciatore Leo Giuseppe;
- dell’inibizione inflitta al Sig. Leo Salvatore.

3) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C, C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE:

• SQUALIFICA FINO AL 17.4.2010 INFLITTA AL CALCIATORE SORCI ALESSANDRO, TESSERATO KIDS POMEZIA , INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE - SERIE D KIDS POMEZIA/ATLETICO ANZIOLAVINIO DEL 12.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina – Com. Uff. n. 22 del 17.12.2009)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l'effetto, ridetermina fino al 31.12.2010 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sorci Alessandro.

4) RICORSO DEL CALCIATORE SALVATORE NAVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3472/594PF08-09/AM/MA DEL 17.12.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 56/CDN dell'11.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Nave. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE BACIGALUPO ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO SESTO/FULGOR DELL'8.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 33 del 29.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bacigalupo Alessio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DELL'A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO DI MONACO GIUSEPPE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SANTEGIDIESE/ATLETICO TRIVENTO DEL 21.2.2010 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. INVERSI GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’A.C.D. RIVOLI;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 9 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 , COMMA 13 N.O.I.F. E 4, COMMA 1 – NOTA 4294/727PF09-10/MS/VDB DEL 29.1.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli di Rivoli (Torino).
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 12 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete